



REGOLAMENTO
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 21/09/2021

In vigore dal 26/10/2021



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO
in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21/09/2021

In vigore dal 26/10/2021

A cura del DPO (Data Protection Officer)



COMUNE DI GENOVA

Indice

Articolo 1 - Oggetto e finalità del trattamento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Titolare del trattamento

Articolo 4 - Esercizio dei diritti

Articolo 5 - Designati al trattamento

Articolo 6 - Responsabile del trattamento

Articolo 7 - Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Articolo 8 - Ufficio del DPO

Articolo 9 - Gruppo dei Referenti Privacy

Articolo 10 - Amministratori di sistema

Articolo 11 - Sicurezza del trattamento

Articolo 12 – Registri

Articolo 13 - Gruppo data breach

Articolo 14 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto e finalità del trattamento

1. La Civica Amministrazione tutela le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e favorisce la libera circolazione degli stessi, conformando tutti i trattamenti ai principi del [Regolamento Generale \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 (di seguito indicato con l'acronimo GDPR) e alla normativa nazionale di cui al [Codice Privacy](#), approvato con D.LGS 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato dal [D.LGS 10 agosto 2018, n. 101](#), che si intendono integralmente richiamati, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento.
2. I dati sono trattati nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
3. La Civica Amministrazione informa la propria azione alla suddetta normativa, in modo da garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione (accountability).
4. I trattamenti di dati personali svolti per il raggiungimento di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Civica Amministrazione non necessitano del consenso dell'interessato, fatti salvi i casi previsti dalla legge, e rinvergono la propria base giuridica nell'art. 6 del GDPR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i trattamenti di dati personali effettuati dalla Civica Amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.
2. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, anche extra Unione Europea, o un'organizzazione internazionale, la Civica Amministrazione è responsabile del rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.

Articolo 3

Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento, di seguito, Titolare, è la Civica Amministrazione, alla quale competono le decisioni in ordine alla finalità e ai mezzi del trattamento di dati personali, raccolti negli archivi digitali o cartacei all'interno delle strutture del Comune. La Civica Amministrazione, ai fini previsti dal GDPR, è rappresentata dal Sindaco *pro tempore*.
2. Il Sindaco nomina il Responsabile per la protezione dei dati (in seguito, DPO) per il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, e secondo quanto specificato dal successivo articolo 7.
3. Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali in modo conforme al GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, efficaci e proporzionate allo scopo di garantire la sicurezza dei trattamenti, e agevola l'esercizio dei diritti con le modalità stabilite dal successivo articolo 4.
4. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure di cui al comma 3 sono considerati nell'ambito della programmazione operativa di cui al Documento Unico di Programmazione (DUP), al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e al bilancio, previa apposita analisi della

situazione in essere, tenuto conto dei costi che comporta il trattamento in relazione a: stato dell'arte, natura dei dati, oggetto, contesto e finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità differenti per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

5. Nell'effettuare tale analisi sono altresì considerate le positive ricadute del trattamento di dati personali in un'ottica di qualità dei servizi civici, anzitutto nei confronti di cittadini e imprese, destinatari dei servizi, e con l'obiettivo di contribuire a produrre un tangibile miglioramento della performance delle strutture dell'Ente.
6. Ove la Civica Amministrazione determini finalità e mezzi di un trattamento di dati personali congiuntamente ad altro soggetto, pubblico o privato, tale soggetto diviene contitolare del trattamento.
7. Qualora la Civica Amministrazione sia nominata Responsabile del trattamento, il Dirigente sottoscrive il relativo atto, provvedendo al rispetto delle istruzioni ricevute e alle previsioni del presente Regolamento.

Articolo 4 **Esercizio dei diritti**

1. Ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR.
2. Se ritiene che il trattamento dei dati personali non sia conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui [esercita uno o più dei diritti di cui al comma 1](#) non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), in quest'ultimo caso mediante un reclamo ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
3. L'istanza può essere riferita a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali, comunque trattati, ed è presentata alla Civica Amministrazione, senza formalità (es. posta elettronica, lettera raccomandata, etc.), fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 2-undecies e 2-duodecims del [D.LGS 196/2003](#) e le altre limitazioni previste dalla legge.
4. L'istanza scritta è indirizzata al Titolare, tramite il DPO, o al Dirigente della struttura dove sono trattati i dati. Qualora il trattamento coinvolga più strutture, il Dirigente ricevente l'istanza ne dà comunicazione agli altri Dirigenti che detengono i dati personali dell'interessato.
5. Se il trattamento è effettuato da soggetti terzi per conto della Civica Amministrazione, sull'istanza è competente a rispondere il Dirigente che ha provveduto alla nomina del fornitore del servizio.
6. Il riscontro all'istanza presentata viene fornito, senza ingiustificato ritardo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, anche nei casi di diniego.
7. Se le operazioni necessarie per il riscontro sono complesse o vi è una particolare e comprovata difficoltà, il termine dei 30 giorni può essere esteso fino a 2 mesi, non ulteriormente prorogabili. Di tale proroga viene data informazione all'interessato entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza.
8. L'interessato esercita i propri diritti attraverso opportune modalità gratuite e celeri. Il rilascio di documenti digitali e di copie digitali di documenti analogici è gratuito.
9. Solo nel caso in cui le istanze siano manifestamente infondate, eccessive o di carattere ripetitivo, può essere addebitabile un contributo spese ragionevole, il cui importo è fissato dall'Amministrazione, oppure il Dirigente può rifiutare di soddisfare la richiesta, dimostrandone il carattere manifestamente infondato, eccessivo o ripetitivo.

Articolo 5

Designati al trattamento

1. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante della Civica Amministrazione, Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del GDPR, e sotto la propria responsabilità, designa al trattamento i Dirigenti preposti alle strutture in cui si articola l'organizzazione comunale, delegando loro specifici compiti e funzioni in ordine alle finalità e ai mezzi connessi al trattamento di dati personali, funzionali ai compiti di ciascuna articolazione organizzativa.
2. Il Designato al trattamento garantisce, in relazione ai predetti compiti e funzioni, adeguata conoscenza specialistica; l'inosservanza delle direttive del Titolare può dare luogo a responsabilità disciplinare.
3. Il Designato al trattamento sovrintende, relativamente alle banche dati degli ambiti di competenza, a tutte le attività stabilite dalla legge ed esercita tutti i compiti e le funzioni allo stesso affidati dal Titolare, indicati specificamente nell'atto di delega, e concorre a realizzare il modello organizzativo privacy e, in particolare:
 - a) rende le informazioni sul trattamento dei dati personali previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, prima della raccolta dei dati, agevolando l'esercizio dei diritti dell'interessato;
 - b) per i trattamenti che hanno come base giuridica il consenso, adotta le misure organizzative atte a garantire la conservazione della copia del consenso acquisito;
 - c) predispose e aggiorna i Registri di cui al successivo articolo 12;
 - d) mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, efficaci e proporzionate allo scopo di garantire la sicurezza del trattamento ai sensi del successivo articolo 10 e 11;
 - e) riesamina ed aggiorna le misure di sicurezza relative alle banche dati digitali, d'intesa con il Responsabile della Transizione Digitale, sentito il Direttore preposto alla sicurezza dei sistemi informativi, con il supporto del DPO;
 - f) interloquisce e collabora con il DPO allo scopo di attuare prescrizioni e raccomandazioni emerse in sede di audit interni. Predispose inoltre, sempre in accordo con il DPO, un calendario di audit da svolgere congiuntamente, nei confronti dei Responsabili del trattamento e dei loro eventuali Sub-Responsabili del trattamento che trattano dati personali per conto della Civica Amministrazione, compresi audit a campione ovvero a rotazione;
 - g) individua, contrattualizza e nomina i Responsabili del trattamento;
 - h) relativamente alle banche dati degli ambiti di competenza, individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la sua diretta autorità, nel rispetto delle misure di sicurezza previste e delle istruzioni impartite. L'atto di incarico degli autorizzati al trattamento deve disciplinare:
 - la materia trattata, la durata, la natura e la finalità di trattamento o dei trattamenti assegnati;
 - il tipo di dati personali oggetto di trattamento e le categorie di interessati;
 - gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
 - le misure di sicurezza;
 - le istruzioni per il corretto trattamento.
 - i) effettua con le modalità di cui al successivo articolo 14, in accordo con il DPO, per la parte di competenza, prima di procedere al trattamento, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui essa è obbligatoria o comunque opportuna;
 - j) svolge, con il supporto del DPO e con l'assistenza del Gruppo data breach, l'attività preliminare nei casi di presunto incidente di sicurezza di cui venga a conoscenza, secondo la *procedura di gestione dei data breach* di cui al successivo articolo 13.

Articolo 6

Responsabile del trattamento

1. Il Dirigente designato può avvalersi di soggetti esterni che svolgono per conto della Civica Amministrazione servizi o attività che implicano il trattamento di dati personali. Detti soggetti sono scelti in virtù dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità, in relazione alle peculiarità della materia di che trattasi.
2. Il Dirigente individua, contrattualizza e nomina i Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, avendo cura di specificare, fin dalla fase di scelta del contraente, le caratteristiche professionali e organizzative che essi devono possedere, in relazione alle peculiarità del servizio o del lavoro affidato;
3. Il Responsabile del trattamento - solo se autorizzato preventivamente per iscritto dal Dirigente - può avvalersi di soggetti terzi, cosiddetti Sub-Responsabili, e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali che lo legano al Titolare.
4. Il Dirigente, per mitigare i rischi derivanti dal trattamento, mette in atto opportuni strumenti che gli consentono di monitorare le attività affidate in outsourcing e trasmette periodicamente le risultanze all'Ufficio del DPO.
5. Le nomine dei Responsabili del trattamento sono annotate nel Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e come meglio specificato dal successivo articolo 12, commi da 1 a 4, tenuto presso ciascuna Direzione del Comune di Genova.

Articolo 7 **Responsabile della protezione dei dati (DPO)**

1. Il Sindaco designa il Responsabile della protezione dei dati, in inglese, Data Protection Officer, nella figura unica di un dipendente di ruolo del Comune ovvero in un soggetto esterno scelto con procedura di evidenza pubblica.
2. L'individuazione del DPO avviene in funzione delle qualità professionali e di esperienza, delle conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali.
3. Il nominativo del DPO, che svolge tutti i compiti previsti dal GDPR, è pubblicato e comunicato all'Autorità di controllo, con la quale coopera e funge da punto di contatto con essa, raccogliendo e comunicando tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali con particolare riferimento alle violazioni di dati personali e alla consultazione preventiva.
4. Il DPO opera in posizione di totale autonomia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti.
5. Il DPO, ferma restando l'indipendenza nello svolgimento dei compiti suoi propri, riferisce direttamente al Titolare e ai Designati al trattamento, e viene costantemente informato e coinvolto in tutte le decisioni riguardanti il trattamento dei dati personali.
6. Per le finalità del comma 5 sono organizzati periodici incontri con il Responsabile della transizione digitale e con il Responsabile della trasparenza e anticorruzione.
7. La figura del DPO è incompatibile con chi determina le finalità e i mezzi del trattamento, in particolare con il Responsabile della transizione digitale e con il Responsabile della trasparenza e anticorruzione.

Articolo 8 **Ufficio del DPO**

1. E' istituito l'Ufficio del DPO, come unità organizzativa di base, con competenze specialistiche e trasversali a tutte le strutture dell'Ente. L'ufficio funge da segreteria e supporto al DPO da cui dipende funzionalmente.

2. Il Titolare assegna all'ufficio adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali per svolgere i propri compiti e garantisce l'accesso alle informazioni necessarie a fornire adeguato supporto alle Direzioni, anche predisponendo l'opportuna modulistica.
3. All'ufficio sono assegnati specifici obiettivi di PEG da conseguire durante l'esercizio finanziario e sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) punto di riferimento multidisciplinare a supporto del Titolare e dei suoi Designati;
 - b) cura l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 4;
 - c) cura le interlocuzioni con l'Autorità di controllo (Garante);
 - d) integra il Gruppo data breach con compiti di coordinamento e controllo degli adempimenti previsti dalla *procedura di gestione dei data breach*;
 - e) coadiuva il DPO nella redazione del piano annuale degli interventi finalizzati all'adeguamento al modello organizzativo privacy;
 - f) collabora con il DPO nella redazione del piano dei bisogni formativi dei Dirigenti e dei dipendenti in materia di privacy, concordando gli interventi con la Scuola di Amministrazione del Comune di Genova;
 - g) supporta il DPO nella redazione della Relazione annuale al Titolare;
 - h) accede ai Registri di cui all'articolo 12, tenuti sotto la responsabilità dei Dirigenti, che si avvalgono del Gruppo dei Referenti Privacy per il loro popolamento e aggiornamento;
 - i) supporta i Dirigenti nelle attività di audit, con particolare riguardo agli affidamenti in outsourcing.

Articolo 9

Gruppo dei Referenti Privacy

1. E' istituito il Gruppo dei Referenti Privacy, costituito da dipendenti dell'Ente, individuati dai rispettivi Dirigenti, quali autorizzati al trattamento dei dati personali, per le seguenti attività:
 - a) partecipare alle sessioni informative, formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali;
 - b) non diffondere dati, informazioni, notizie di cui si ha avuto conoscenza per ragioni di servizio;
 - c) coadiuvare il Dirigente nelle richieste di esercizio dei diritti dell'articolo 4;
 - d) segnalare tempestivamente anomalie, perdita, furto di dati personali, informando il proprio Dirigente, con le modalità previste dalla *procedura di gestione dei data breach*.
2. In assenza di formale designazione, coloro che trattano dati personali nell'ambito del rapporto con la Civica Amministrazione sono comunque ritenuti autorizzati al trattamento dei dati personali e sono obbligati a osservare quanto previsto dal presente Regolamento.
3. L'accesso ai dati personali da parte degli autorizzati al trattamento è soddisfatto in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale, ferma restando la responsabilità personale derivante dall'utilizzo improprio dei dati e dalla violazione delle istruzioni ricevute.
4. L'elenco dei Referenti Privacy è approvato con determinazione del DPO, revisionato periodicamente ed aggiornato ad ogni variazione. La figura del Referente Privacy può essere condivisa tra più strutture, qualora ciò sia compatibile con la complessità e l'omogeneità dei trattamenti presenti.
5. Il Gruppo dei Referenti Privacy si riunisce periodicamente, sotto il coordinamento del DPO, per esaminare problematiche di tipo trasversale e concordare le modalità organizzative più efficaci ed efficienti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10 **Amministratori di sistema**

1. I Dirigenti, in relazione ai trattamenti di loro competenza, provvedono a designare gli Amministratori di sistema tra i propri dipendenti o, se necessario, tra soggetti esterni.
2. Qualora la designazione degli Amministratori di sistema riguardi soggetti esterni al Comune di Genova, la competenza è del Dirigente che ha provveduto all'affidamento del contratto in base al quale viene sviluppato o gestito il software, viene strutturata o gestita la banca dati informatica o, comunque, viene effettuato il trattamento.
3. Ciascuna Direzione predispone un elenco degli Amministratori di sistema che condivide con i Sistemi Informativi dell'Ente.

Articolo 11 **Sicurezza del trattamento**

1. Il Dirigente mette in atto misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo una pianificazione concordata con il DPO.
2. Il Dirigente riesamina e aggiorna in modo periodico le misure, d'intesa con il Responsabile della transizione Digitale, sentito il Direttore preposto alla sicurezza dei sistemi informativi e con il supporto del DPO. Tali aggiornamenti sono pubblicati sulla rete Intranet e illustrati nelle sessioni formative.
3. La Civica Amministrazione, considerato il rischio connesso al trasporto di dati personali su supporto rimovibile (es. computer portatili, smartphone, chiavette USB, disco fisso portatile, copie cartacee, etc.), soprattutto con riguardo a categorie particolari di dati, grandi volumi di dati e informazioni che comportano particolari rischi per l'interessato nei casi di perdita, furto di dati personali, ne disincentiva l'utilizzo.
4. Salvo le attività che per loro natura devono essere effettuate al di fuori dell'ambiente di lavoro, i dati personali possono essere trasportati all'esterno del perimetro aziendale in circostanza eccezionali e sotto la diretta responsabilità del personale autorizzato. In particolare, il personale autorizzato è tenuto a:
 - a) ove possibile, fare uso di accesso remoto tramite login e password alle informazioni in possesso alla Civica Amministrazione;
 - b) trasportare all'esterno del perimetro aziendale solo la quantità minima di dati personali trattati per ragioni di servizio;
 - c) assicurarsi che i dispositivi mobili e i dispositivi di archiviazione esterna utilizzati per il trasporto di dati personali, fuori dall'ambiente di lavoro, siano dotati di sistemi di crittografia e i documenti cartacei siano contenuti all'interno di plichi chiusi.
5. Qualunque perdita, furto di dati personali deve essere tempestivamente segnalato e trattato, con le modalità previste dalla *procedura di gestione dei data breach*.

Articolo 12 **Registri**

1. Il [Registro delle attività di trattamento](#) è il registro dell'Ente che contiene le informazioni relative alle attività svolte da ciascuna direzione. Detto registro è predisposto e aggiornato costantemente dal Dirigente, relativamente alle banche dati degli ambiti di competenza, avvalendosi del Gruppo dei Referenti Privacy relativamente al popolamento dei trattamenti e dell'anagrafica dei responsabili esterni del trattamento (fornitori).

2. Per la parte relativa all'anagrafica dei fornitori devono essere indicati, in particolare: gli estremi del contratto di affidamento, sua decorrenza e scadenza, la determinazione dirigenziale di affidamento, il provvedimento di nomina del fornitore in veste di Responsabile del trattamento, l'eventuale autorizzazione ad avvalersi di soggetti Sub-Responsabili del trattamento, la data di eventuale non rinnovo del contratto di fornitura del servizio con indicazione di avvenuta cancellazione ovvero di restituzione dei dati personali e di eventuali copie.
3. Il Gruppo dei Referenti Privacy inoltra all'Ufficio del DPO sintetici report semestrali di aggiornamento anagrafico dei Responsabili esterni e degli eventuali Sub-Responsabili del trattamento, evidenziando la data di scadenza e di rinnovo, ove previsto, delle nomine.
4. Nel registro possono essere annotate anche le attività di trattamento ritenute rilevanti, quali ad esempio le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) già effettuate o ancora in fieri nonché i casi di specifici trattamenti di dati sensibili e giudiziari.
5. Il Registro dei data breach è il registro dell'Ente ove il Dirigente provvede ad annotare le [violazioni di dati personali](#) che si sono verificate all'interno della Direzione ma anche i data breach comunicati dai fornitori esterni, ai quali ha affidato servizi che implicano il trattamento di dati personali.
6. Entrambi i registri sono a messi a disposizione dell'Autorità di controllo.

Articolo 13 Gruppo data breach

1. E' istituito il Gruppo data breach formato da Referenti Privacy e da un funzionario dell'Ufficio del DPO che agiscono in stretta collaborazione con i Sistemi Informativi, secondo la *procedura di gestione dei data breach*, approvata dal Titolare, con comunicazione del DPO e pubblicata nella Intranet, spazio privacy.
2. Il Gruppo ha compiti di gestione operativa degli adempimenti previsti al verificarsi di una emergenza data breach con l'obbligo di reperibilità e continuità.
3. Alle attività del Gruppo può essere eventualmente invitato a partecipare un delegato del Responsabile del trattamento o del Sub-Responsabile del trattamento dove si è verificato l'incidente di sicurezza.
1. Al Gruppo è garantita una corretta informazione e una specifica formazione.

Articolo 14 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

1. Il Dirigente ha l'obbligo di effettuare - prima dell'inizio del trattamento - e con il supporto del DPO, una [valutazione d'impatto sulla protezione dei dati \(Data Protection Impact Assessment\)](#), laddove il trattamento stesso possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità.
2. Qualora il Dirigente non concordi con le indicazioni rese nel parere del DPO, è necessario che documenti le motivazioni per cui non ha ritenuto di conformarsi al parere e, in tal caso, la decisione è rimessa al Segretario Generale.
3. Qualora il DPO esprima parere non favorevole perché la DPIA ha indicato che il trattamento presenterebbe un rischio elevato e si tratti di compiti di particolare rilevanza per le attività istituzionali dell'Amministrazione il Dirigente - prima di rivolgersi al Garante - rimette la decisione al Segretario Generale.
4. Nel caso in cui sia previsto che il trattamento venga eseguito in tutto o in parte da un Responsabile del trattamento o da un suo Sub-Responsabile del trattamento il soggetto esterno assiste il

Dirigente nell'esecuzione della DPIA, sempre con il supporto del DPO, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili.

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Regolamento è **abrogato il “Capo V – Norme sul trattamento dei dati personali” del Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso.**
2. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Regolamento è **modificata la lett. b), c. 2 dell'art. 23 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”** al posto delle parole: *“la funzione di “responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti della normativa in materia, relativamente alle banche dati degli ambiti di competenza, individuando all'interno delle rispettive strutture gli “incaricati del trattamento” ed impartendo loro istruzioni scritte;”* è inserito il seguente testo: **“la funzione di “Designato al trattamento” - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati - relativamente alle banche dati degli ambiti di competenza, individuando le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la sua diretta autorità, nel rispetto delle misure di sicurezza previste e delle istruzioni impartite;”**.
3. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Regolamento è **abrogato l'intero “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196” con le relative schede allegate.**
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del Comune di Genova e sono inoltre pubblicate sul portale dell'Amministrazione nell'apposito spazio dei Regolamenti comunali.